Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 103° — Numero 289

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 14 novembre 1962 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-351
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 ottobre 1962, n. **1546.**

Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di ruolo addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero ai sensi del testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane all'estero approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:

a) lo stipendio previsto per l'interno, in relazione al coefficiente attribuito, salvo che per tale stipendio sia diversamente disposto;

b) l'assegno di sede, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni, tranne che per tale assegno sia diversamente disposto.

Art. 2.

I contingenti numerici del personale di ruolo e non di ruolo da adibire alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Gli assegni di sede di cui all'articolo 1, lettera *b*), sono costituiti:

a) dagli assegni base previsti per le diverse funzioni nell'allegata tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e dal Ministro per il tesoro;

b) dalle maggiorazioni o dalle riduzioni relative alle singole sedi, risultanti dal coefficiente determinato per il personale diplomatico e consolare che non abbia qualifica di ambasciatore o di Ministro o di Console generale a norma dell'articolo 3 lettera *b*), della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Per le sedi ove siano stabiliti più coefficienti oltre quelli fissati per l'Ambasciatore o il Ministro o il Console generale, e qualora l'attività culturale e scolastica si svolga in sede diversa da quella di residenza della Rappresentanza diplomatica o consolare, il coefficiente da assegnare al personale di cui alla presente legge sarà determinato con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro sentita la Commissione di cui all'articolo 24 della legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 4.

Gli assegni di cui all'unita tabella, maggiorati o diminuiti ai sensi del precedente articolo 3, competono al sottoindicato personale e nelle seguenti misure:

a) 100 per cento al personale coniugato capo-famiglia non separato legalmente oppure separato legalmente con prole a carico; al personale non coniugato o vedovo con prole a carico;

b) 80 per cento al personale coniugato capo-famiglia, senza prole a carico, quando l'altro coniuge esplichi un'attività lavorativa; al personale coniugato, capo-famiglia, legalmente separato, senza prole a carico; al personale non coniugato o vedovo senza prole a carico; al personale coniugato, non capo-famiglia.

Gli assegni di sede del personale coniugato, capo-famiglia, sono aumentati del 4 per cento per ogni figlio a carico.

Agli effetti delle precedenti disposizioni si intendono a carico i figli minorenni e quelli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro.

Art. 5.

Al personale che a norma degli articoli precedenti non percepisca l'assegno di sede spetta l'intero trattamento economico previsto per l'interno.

Art. 6.

Qualora il personale percepisca retribuzioni o assegni da Governi stranieri oppure da Enti italiani o stranieri, l'assegno di sede è ridotto di una somma pari all'importo globale delle retribuzioni o assegni stessi.

Art. 7

Gli assegni indicati nell'allegata tabella, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabiliti per ciascuna sede con i decreti di cui all'articolo 6 della legge 4 gennaio 1951 n. 13.

Art. 8.

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione delle funzioni nella sede all'estero fino al giorno di cessazione delle funzioni stesse.

Art. 9.

L'assegno di sede è conservato per intero durante il congedo ordinario per un massimo di 45 giorni complessivamente in ciascun anno ivi compresi i giorni di viaggio al personale in servizio all'estero che esplica funzioni direttive con mansioni di segreteria o di servizio, e di 60 giorni complessivamente, ivi compresi i giorni di viaggio al rimanente personale di ogni ordine e grado.

L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca il congedo ordinario in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

Art. 10.

Al personale estraneo ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, compete l'assegno di sede stabilito dall'articolo 1, lettera *b*), l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 13 e i rimborsi di cui all'articolo 14.

Art. 11.

Al personale assunto sul posto per l'insegnamento nelle scuole italiane e straniere di ogni ordine e grado, è assegnata una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale che autorizza l'assunzione del personale stesso, in rapporto al numero delle ore settimanali di insegnamento ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

Per le supplenze di durata inferiore a un mese la retribuzione di cui al precedente comma è corrisposta in ragione di tanti trentesimi di quella mensile quanti sono i giorni compresi fra l'inizio e il termine del servizio.

Al personale contemplato nel presente articolo assunto posteriormente al 15 dicembre 1954, non si applicano le disposizioni di cui l'articolo 22 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740.

Art 12.

Al personale non insegnante assunto sul posto e addetto alle scuole italiane (vice-direttori di nazionalità straniera, segretari e medici scolastici) ed a quello ausiliario, del pari assunto sul posto, è corrisposta una retribuzione complessiva mensile in valuta locale da determinarsi col provvedimento ministeriale di assunzione, in rapporto alle ore settimanali di servizio ed in misura non superiore alle retribuzioni corrisposte per analoghe prestazioni nelle scuole pubbliche locali, salvo casi eccezionali da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art 13.

Al personale di cui alla presente legge spetta, all'atto dell'assunzioni di funzioni all'estero, un'indennità di prima sistemazione nella misura della metà dell'assegno di sede mensile di cui all'articolo 3 con le maggiorazioni o riduzioni previste dall'articolo 4. Tale indennità non compete in occasione di trasferimento o di nuova destinazione in altra sede all'estero, prima che sia trascorso un biennio dalla cessazione del precedente servizio all'estero.

Art. 14.

Al personale destinato all'estero è dovuto, per raggiungere la sede, per il trasferimento in altra sede e per il ritorno in Italia entro il 60° giorno dalla cessazione definitiva dal servizio all'estero:

a) il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo o aereo in posto di 1ª classe;

b) il rimborso del prezzo di trasporto sugli altri servizi per i percorsi che non possono compiersi per mezzo di ferrovia o di piroscafo o di aereo;

c) il rimborso delle spese per il trasporto del bagaglio, esclusi i viaggi per via aerea e limitatamente al peso di 100 chilogrammi;

d) l'indennità supplementare di cui all'articolo 12 della legge 15 aprile 1961, n. 291

I rimborsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo sono dovuti anche per il coniuge e per i figli a carico che raggiungono il capo-famiglia entro un anno dalla data di assunzione di funzioni all'estero o da quella di cessazione dal servizio.

Art. 15.

Le competenze di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono liquidate in lire italiane.

E' consentito tuttavia che, su domanda degli interessati, le competenze stesse siano trasferite all'estero nella valuta adottata per il pagamento degli assegni

di sede. Le operazioni di trasferimento sono peraltro effettuate nell'importo effettivamente realizzabile in base al costo dell'operazione.

Art. 16.

Qualora, per effetto di avvenuta cessazione in una sede all'estero e successiva assunzione in altra, si renda necessario eseguire conguagli tra ratei di assegni trasferibili in valute diverse, le relative operazioni saranno disposte unicamente in lire italiane, nelle misure fissate per gli assegni dalla tabella allegata, con le maggiorazioni o riduzioni relative.

Il saldo eventualmente da versare può essere trasferito in valuta secondo le disposizioni di cui all'articolo 7. Per il personale rientrato in Italia i ratei eventualmente spettanti sono corrisposti unicamente in lire.

Art. 17.

Al personale che usufruisca di alloggio demaniale o preso in affitto dallo Stato si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1951, n. 13.

Art. 18.

La classe degli Istituti italiani di cultura, determinata dalla tabella allegata, può essere modificata con decreto del Ministro per gli affari esteri da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro.

Analogamente il decreto di fondazione di nuovi Istituti italiani di cultura, comunque denominati, ai sensi dell'articolo 12 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, ne determinerà la classe.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono stabilite le sedi in cui il lettore ha l'incarico di svolgere attività culturali extra-accademiche.

Art. 19.

Il numero dei funzionari o insegnanti di cui all'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740 è elevato a 20.

Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 luglio 1960, n. 776, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge stessa ed ogni altra analoga disposizione adottata in favore delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale indicato nel precedente articolo 1 può tuttavia chiedere che per un periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, gli assegni di sede siano determinati in base alla tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1142.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

ALLEGATO

Tabella degli assegni di sede da corrispodersi al personale addetto alle istituzioni scolastiche e culturali italiane e straniere all'estero.

	Base mensile
A) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ITALIANE ALL'ESTERO	
1. — Preside di Istituto di istruzione secondaria, o docente incaricato della presidenza	L. 145.000
2. — Preside di scuola media isolata, direttore di scuola d'avviamento o tecnica, o docente incaricato della presidenza o direzione	» 130.000
3. — Professore nelle scuole italiane	» 95.000
4. — Direttore didattico con funzioni ispettive	» 115.000
5. — Direttore didattico	» 110.000
6. — Maestro incaricato di direzione didattica	» 80.000
7. — Maestro nelle scuole italiane	» 73.000
B) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE E PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE	
8. — Direttore di Istituti italiani di cultura di I classe (Atene, Buenos Aires, Colonia, Londra, Madrid, New York, Parigi)	L. 200.000
9. — Direttore di Istituti italiani di cultura di II classe (Amburgo, Ankara, Barcellona, Bruxelles, Budapest, Cairo, Caracas, L'Aja, Marsiglia, Messico, Monaco, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago, Stoccolma, Tokio, Vienna, Zurigo)	» 158.000
10. — Direttore di Istituti italiani di cultura di III classe (Addis Abeba, Beirut, Bogotà, Copenaghen, Dublino, Grenoble, Guatemala, Helsinki, Innsbruck, Lagos, Lima, Lisbona, Melbourne, Mogadiscio, Montevideo, Montreal, Strasburgo, Tel Aviv, Tripoli, Tunisi)	» 143.000
11. — Vice direttore di Istituti italiani di cultura di I classe	» 135.000
12. — Vice direttore di Istituti italiani di cultura di II classe (Amburgo, Bruxelles, Cairo, Caracas, Istanbul, Monaco, Stoccolma, Vienna, Zurigo)	» 120.000
13. — Professore o funzionario di carriera direttiva in servizio presso gli Istituti italiani di cultura	» 100.000
14. — Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado, con l'incarico di attività culturali extra-accademiche; professore chiamato a coprire una cattedra presso Università, Istituti superiori, Conservatori stranieri	» 105.000
15. — Lettore di lingua italiana in Istituti di istruzione stranieri di ogni grado	» 90.000

LEGGE 6 ottobre 1962, n. **1547**.

Contributo al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 125.000.000 quale contributo dell'Italia al fondo di dotazione dell'Istituto internazionale di studi sociali dell'Ufficio internazionale del lavoro (B.I.T.).

Art. 2.

All'onere di lire 125.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate **dal**

provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dello esercizio finanziario 1960-61, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1548.

Pagamento delle quote di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa per l'erogazione della quota fissa annua di associazione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco (Groupe d'étude international du plomb et du zinc) costituito nell'ambito delle Nazioni Unite, nonchè dalla quota suppletiva annua proporzionale alla produzione, al consumo ed al volume degli scambi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, previsto in lire 1 milione per ciascuno degli esercizi finanziari 1960-61 e 1961-62, si farà fronte, per l'esercizio 1960-1961, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione stessa e, per l'esercizio finanziario 1961-62, con riduzione del fondo iscritto nella spesa ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per provvedere agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 10 ottobre 1962, n. 1549.

Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Compiti del Consorzio*).

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche alla costruzione di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale.

Art. 2.

(*Organi del Consorzio*).

L'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente

« Sono organi del Consorzio:

1) il Consiglio di amministrazione;

2) il presidente ed il vice presidente;

3) il Collegio dei revisori.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) da due rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante del Ministero dei trasporti;

d) da un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) da tre rappresentanti di ciascuno dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali di Milano e di Cremona.

I rappresentanti dei Ministeri sono nominati con decreto ministeriale, quelli dei Comuni e delle Provincie sono nominati con deliberazione dei rispettivi Consigli. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale verrà compreso un membro di minoranza.

Tutti i membri di cui sopra durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Il presidente rappresenta il Consorzio ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, con facoltà di assumerne tutti i poteri in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio medesimo.

Il vice presidente sostituisce il presidente nel caso di assenza o di impedimento.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri e, precisamente, di un rappresentante del Ministero del tesoro, di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, nominati con decreti ministeriali, e di un rappresentante degli Enti locali di Milano e di Cremona, nominato d'accordo dalle rispettive Amministrazioni dei Comuni e delle Provincie.

Il rappresentante del Ministero del tesoro ha la funzione di presidente del Collegio.

Anche i membri del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

I rappresentanti ministeriali sono scelti fra funzionari in attività di servizio e saranno sostituiti nel caso di cessazione dal servizio.

Il Consorzio è assistito da un segretario generale che ha veste di pubblico ufficiale e come tale partecipa alle adunanze e ne redige i verbali, roga i contratti di competenza del Consorzio, custodisce gli atti del medesimo e ha poteri di certificazione in merito ad essi ».

Art. 3.

(*Competenze di spesa degli Enti locali*).

I commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Provincie tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

a) le provincie di Milano e di Cremona;

b) i comuni di Milano e Cremona nonchè gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti.

Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riparto delle spese, di cui al comma precedente.

Ogni altra disposizione in contrario è abrogata ».

Art. 4.

(*Indifferibilità ed urgenza delle opere*).

Le opere di navigazione, affidate dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po e quelle indicate dall'articolo 1 della presente legge sono considerate, ad ogni effetto, indifferibili ed urgenti.

Art. 5.

(*Facoltà di espropriazione e vincoli relativi*).

Il Consorzio ha facoltà di espropriare, oltre alle aree necessarie per la sede del canale e per tutte le sedi di porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, anche quelle aree che, trovandosi in vicinanza dei porti, degli scali, degli approdi, delle banchine o del canale, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali.

I piani delle aree delle zone contigue destinate agli scopi anzidetti sono formati e adottati, per ogni località, dai Consigli comunali interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con la procedura prevista dagli articoli 6, 7 e 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Qualora i Comuni non provvedono entro il termine indicato alla formazione e alla adozione dei piani, la stessa facoltà viene esercitata, con la medesima procedura, dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po.

I piani delle aree destinati agli scopi di cui al primo comma del presente articolo hanno efficacia di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Lo stesso vincolo si applica alle aree destinate alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po.

Art. 6.

(*Piano generale di utilizzazione*).

Le aree delle zone riservate per magazzini ed attrezzature o destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industriali e commerciali, saranno comprese in un piano generale di utilizzazione, da compilarsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, previo consenso dei Comuni interessati, e da approvarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto col Ministero dell'industria e commercio.

Alle espropriazioni di tali aree sono estese le disposizioni dell'articolo 4 della presente legge e dell'articolo 3 della legge 24 agosto 1941, n. 1044.

Gli oneri relativi agli espropri e agli acquisti degli immobili occorrenti per l'esecuzione di detto piano, per la parte riferentesi alla zona da destinarsi al sorgere ed allo sviluppo di aziende commerciali o industriali, nonchè tutte le opere di urbanizzazione resteranno a carico del Consorzio e ad esso rimarranno in corrispettivo gli eventuali benefici della alienazione o concessione in godimento degli immobili stessi.

I progetti delle opere di urbanizzazione devono essere approvati dai Comuni interessati.

Le strade, gli impianti di fognatura, di approvvigionamento idrico, di trasporto e distribuzione di energia per uso industriale e di illuminazione, su richiesta dei Comuni, sono dal Consorzio ceduti gratuitamente in proprietà e in gestione dei medesimi.

Art. 7.

(*Indennità di espropriazione*).

L'indennità da concedersi ai proprietari degli immobili da espropriare per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, e dalla presente legge, è determinata nella misura stabilita dai commi terzo e quarto dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La determinazione del valore venale degli immobili è fatta tenendo conto della situazione al momento della espropriazione e della occupazione, senza che possano influire le modificazioni che siano successivamente intervenute in dipendenza, sia diretta che indiretta, di opere pubbliche costruite e progettate nel porto o zona industriale, o di piani attinenti alla zona medesima.

Qualsiasi contestazione concernente l'indennità di espropriazione non interrompe il corso dell'espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Le azioni di rivendicazione, di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa nè impedirne gli effetti.

Pronunciata l'espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso civico, si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione.

Art. 8.

(*Aree escluse dalle espropriazioni*).

Sono escluse dalle espropriazioni per pubblica utilità le aree occupate da fabbricati ed impianti a destinazione industriale e servizi connessi già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(*Termini di effettuazione delle opere*).

I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonchè i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972.

Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102.

Art. 10.

(*Contributi di miglioria*).

Per le opere eseguite dal Consorzio sono imposti a carico dei proprietari interessati, e in sostituzione dei proventi di cui agli articoli 19 e 21 del testo unico sulle disposizioni in materia di navigazione interna, approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959, contributi di miglioria secondo le modalità previste dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000.

Le somme incassate saranno interamente devolute al Consorzio, derogando, per quanto concerne quelle di spettanza dello Stato, a quanto disposto dagli articoli 16 e 20 di detto regio decreto.

Art. 11.

(*Criteri informatori del piano generale di utilizzazione*).

Il piano generale previsto dall'articolo 6 della presente legge, dovrà contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse.

Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, deve contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

a) all'incremento del livello di occupazione che può derivare direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

b) al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;

c) allo sviluppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale;

e) all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumità degli abitanti.

Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonchè la penale per i ritardi.

Prima di procedere all'assegnazione delle aree il Consorzio è tenuto a notificare al Comune interessato i nominativi delle aziende e il genere di attività che esse intendono svolgere. Il Comune, entro il termine di 60 giorni, è tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il Consorzio.

Art. 12.

(*Impiego del patrimonio del Consorzio*).

Oltre alle disponibilità patrimoniali di cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, il Consorzio impiegherà, per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge, le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli impianti industriali. Quest'ultime somme andranno a detrazione dei contributi dovuti dagli Enti locali, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 13.

(*Operazioni di mutuo, relative autorizzazioni e garanzie*).

La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonchè le Sezioni opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga dei relativi statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge e alla legge 24 agosto 1941 n. 1044, mediante garanzia ipotecaria sui beni immobili appartenenti al Consorzio e, sussidiariamente, mediante garanzia fidejussoria, *pro quota,* degli Enti locali facenti parte del Consorzio.

Il Consorzio è anche autorizzato all'emissione di prestiti obbligazionari da garantire nei modi anzidetti.

Art. 14.

(*Disciplina fiscale*).

L'articolo 5 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« Tutti gli atti ed i contratti compiuti dal Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, compresi gli atti ed i contratti di finanziamento, le prestazioni di garanzie sia personali che reali anche da parte di terzi, gli atti di consolidamento, estinzioni e revoca dei finanziamenti stessi, sono assoggettati all'imposta fissa di registro ed ipotecaria e sono esenti dalla tassa di bollo.

Ai conservatori di registri immobiliari sono dovuti gli ordinari emolumenti ».

I benefici tributari previsti dal presente articolo non sono applicabili alle alienazioni ed alle concessioni in godimento a terzi, che non siano enti pubblici, delle aree indicate nell'articolo 5 della presente legge.

Art. 15.

(*Patrocinio e difesa del Consorzio*).

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere il patrocinio e la difesa del Consorzio nei giudizi attivi e passivi davanti alla autorità giudiziaria, ai Collegi centrali, alle giurisdizioni amministrative speciali, relativamente agli atti del Consorzio stesso, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 16.

(*Statuto del Consorzio*).

Il primo comma dell'articolo 16 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — TRABUCCHI — COLOMBO — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1550.
Unificazione dei tagli di carta bollata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata, o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 200 per ogni foglio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a metà della imposta ordinaria.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1963.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI — BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 18 ottobre 1962, n. 1551.
Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro per le finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 23 ottobre 1962, n. 1552.
Sospensione dei termini di cessazione dal servizio, di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, a favore dei sanitari e delle ostetriche ospedalieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sanitari e le ostetriche ospedalieri già in servizio di ruolo, che siano scaduti per superamento dei limiti di età o dei periodi del servizio di ruolo previsti dalle disposizioni vigenti e che, avendo continuato a prestare ininterrotto servizio, sono ancora in attività presso gli stessi ospedali, nonchè i sanitari e le ostetriche ospedalieri che scadranno dopo la data di pubblicazione della presente legge, sono mantenuti nell'incarico fino alla emanazione di nuove norme legislative in merito ai limiti per la cessazione dal servizio e comunque non oltre il 30 giugno 1963.

Art. 2.

I sanitari che, per particolari disposizioni legislative o per qualsiasi motivo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età, in nessun caso potranno essere mantenuti oltre tale limite, neppure come incaricati.

Sono, inoltre, esclusi dalla sospensiva, di cui all'articolo 1, i sanitari che occupino posti per i quali alla data di pubblicazione della presente legge siano stati espletati i relativi concorsi.

Art. 3.

In relazione al periodo anzidetto sono elevati, in misura corrispondente, i limiti di età per l'ammissione ai concorsi che verranno banditi in tempo successivo alla pubblicazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — TREMELLONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 24 ottobre 1962, n. 1553.

Norme per il trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42, si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo è posto a carico del Fondo per scopi di pubblica utilità di cui all'articolo 15, terzo comma, del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a prelevare dal Fondo stesso l'importo necessario ad integrare le riserve matematiche per la corresponsione delle rendite e dei capitali nella misura prevista dalla legge 12 febbraio 1955, n. 42.

Art. 3.

Per i dipendenti tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale delle assicurazioni provvederà al trasferimento in diretta proprietà delle polizze loro intestate per il valore corrispondente agli effettivi premi versati dall'Ente zolfi italiano in base alle convenzioni a suo tempo stipulate.

Art. 4.

Sono abrogati il penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, il regio decreto 3 novembre 1921, n. 1863, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1922, n. 627, e successive modificazioni, concernenti il trattamento di previdenza per il personale tecnico ed amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — BOSCO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1962, n. 1554.

Approvazione dello statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634, modificata ed integrata dalla legge 18 luglio 1959, n. 555;

Visto l'atto del notaio dott. Antonio Porqueddu di Sassari, del 14 gennaio 1962, n. 21152 del repertorio generale, con il quale è stato costituito il Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari-Portotorres;

Visto l'atto del notaio dott. Antonio Porqueddu di Sassari, del 14 aprile 1962, n. 21331 del repertorio generale, con il quale vengono apportate alcune modifiche al predetto statuto;

Visto l'atto del notaio dott. Antonio Porqueddu di Sassari, dell'11 settembre 1962, n. 21602 del repertorio generale, con il quale vengono apportate ulteriori modifiche;

Vista la deliberazione del 23 gennaio 1962 del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Sassari, Ente di diritto pubblico a norma dell'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, nel testo modificato dall'art. 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1962

SEGNI

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. 1555.

Istituzione in Digne (Francia) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Digne (Francia) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Digne (Francia) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Nizza.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. 1556.

Istituzione in Duala (Camerun) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Yaoundé.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Duala (Camerun) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Yaoundé.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. 1557.

Istituzione in Santiago del Estero (Argentina) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Santiago del Estero (Argentina), alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Santiago del Estero (Argentina) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Cordoba.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, *foglio n.* 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1962, n. 1558.

Istituzione in Saida (Libano) di un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Beirut.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito in Saida (Libano) un Vice Consolato di 2ª categoria alle dipendenze della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Beirut.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1962

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1962
Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'alto bacino del Nambrone, sita nel comune di Carisolo (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge medesima;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali nell'adunanza dell'8 aprile 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopra citata, la « zona dell'alto bacino del Nambrone » in comune di Carisole (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi e termini di che all'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Carisolo;

Viste le due opposizioni presentate dal comune di Carisolo e dalla Società Idroelettrica Sarca - Molveno di Milano S.I.S.M.;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la precitata zona presenta notevole interesse pubblico per la particolare, selvaggia bellezza offerta dal caratteristico ambiente di alto paesaggio alpino dominato dalle giogaie del Corno Alto di Serodoli, del Nambrone, del Ritorto, delle Vedrette dell'Amola e dai più discosti massicci dell'Adamello, della Pressanella e Carè Alto in un quadro naturale di non comune bellezza aggraziato dai laghetti glaciali di Cornisello, con numerosi punti di vista panoramici da cui è godibile il grande scenario delle più alte vette del baluardo alpino centro-orientale;

Decreta:

La zona dell'alto bacino del Nambrone sita nel territorio del comune di Carisolo (Trento) delimitata: a nord da q. 2592 e 2662 della dorsale meridionale di monte Giner, ad est dalla linea di confine del comune di Carisolo lungo il Sarca di Nambrone fino all'isoletta che distingue il confine con il comune di Giustino, a sud per q. 2236 e 2347 della Bocchetta dell'Amola fino a q. 2347, ad ovest da q. 2137 presso Malga dei Laghi fino alla citata q. 2592, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il citato verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Carisolo provveda all'affissione di una copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale e che l'ufficio comunale predetto tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopra citata.

La Soprintendenza comunicherà quindi al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 ottobre 1962

p. *Il Ministro:* SCARASCIA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale della seduta del giorno 8 aprile 1961

L'anno 1961 (millenovecentosessantuno) addì 8 (otto) del mese di aprile in Trento presso la sede della Soprintendenza, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione si è oggi adunata la Commissione predetta nelle persone dei

1) Mosna prof. Ezio, presidente;
2) Rasmo prof. dott. Nicolò, soprintendente, vice presidente;
3) Manara mons. Francesco, rappresentante agricoltori;
4) Pellegrini geom. Augusto, rappresentante industriali;
5) Osti dott. Arnaldo, segretario.

Assenti giustificati: il rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo e il dott. arch. Renzo Masè, rappresentante dei professionisti.

Sono altresì presenti, regolarmente convocati, i rappresentanti del comune di Carisolo in persona del sig. Mario Boccagni, segretario e delegato del Comune predetto; nonchè il sig. Giuseppe Anesi, sindaco del comune di Baselga di Pinè.

Constatata la regolarità della convocazione il presidente della Commissione dichiara aperta la seduta ad ore 10,10 ed enuncia gli argomenti posti all'

Ordine del giorno:

1) ZONA DEL NAMBRONE, in comune di Carisolo;

2) ZONA PANORAMICA DI MONTAGNAGA DI PINÈ, in comune di Baselga di Pinè;

3) Eventuali.

Ad 1) dell'ordine del giorno: Il presidente prof. Mosna espone agli intervenuti i precedenti riguardanti la proposta di vincolazione della zona del bacino del Nambrone, e chiarisce il fondamento che ha determinato a suo tempo l'intervento e l'opposizione delle Amministrazioni dei comuni di Giustino e di Carisolo nonchè della Società Idroelettrica Sarca Molveno, opposizione basata essenzialmente su accertato difetto di procedura per la mancata convocazione dei rappresentanti dei Comuni predetti.

Il presidente si richiama altresì al contenuto della delibera 28 aprile 1959, della Commissione con cui, la Commissione stessa, accertato il fondamento delle intercorse opposizioni relativamente al mancato, necessario intervento dei rappresentanti dei Comuni interessati alla seduta 16 maggio 1957, revocava la deliberata inclusione della zona del Nambrone dall'elenco provinciale delle bellezze naturali; riferendosi poi al contenuto della nota ministeriale 3 gennaio 1961, n. 6183/II, invita la Commissione a riesaminare la proposta di vincolo della zona del Nambrone, rappresentando la opportunità che la questione abbia una definitiva e conclusiva trattazione.

Ciascuno dei membri della Commissione espone in argomento il proprio punto di vista.

In particolare il presidente rileva che tutto il vasto bacino presenta particolare interesse per la selvaggia bellezza e per l'imponenza del paesaggio, ma che a suo criterio il settore veramente meritevole di tutela potrebbe delimitarsi all'alto bacino del Nambrone con i due laghi di Cornisello e il lago Nero, settore tutto incluso nel territorio del comune di Carisolo. Qui, nonostante vi siano previsti imponenti lavori per ricavare un più vasto lago per il potenziamento del grande sistema idroelettrico che sfrutta le acque del Sarca, non è inopportuno che si instauri un regime di tutela che pur non reprimendo i progetti industriali che con nuovi impianti e nuove vie di accesso, aprirà questa chiusa zona alpina allo sviluppo turistico, contemperi il rispetto alla natura con le ardite imprese dell'umana operosità.

Il rappresentante del comune di Carisolo conferma la opposizione dell'Amministrazione da lui rappresentata alla proposta vincolazione in quanto dal vincolo il Comune ravvisa un eventuale pregiudizio agli interessi finanziari ed economici dell'Amministrazione e dei propri censiti.

Chiusasi la discussione, dopo che il presidente ha particolarmente illustrato ai presenti i limiti e le eventuali modalità di intervento nell'esercizio della tutela panoramica ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, viene quindi posta ai voti la proposta della inclusione della « Zona dell'alto bacino del Nambrone » in comune di Carisolo, con la seguente motivazione:

« Elevato, selvaggio recesso alpino inquadrato in uno imponente scenario di alte giogaie del Corno Alto di Serodoli, di monte Nambrone, del Ritorto, delle Vedrette dell'Amola, incastonato dagli stupendi laghi glaciali di Cornisello e lago Nero dalla cupa colorazione, e vivificato dal verde di ormai rada vegetazione ».

La suddetta zona è delimitata: a nord da q. 2592 e 2662 della dorsale meridionale di monte Giner, di qui ad est dalla linea del confine comunale di Carisolo lungo il Sarca fino alla isoletta che delimita il confine con il comune di Giustino; di qui a sud per quote 2236 e 2347 della Bocchetta dell'Amola fino a quota 2347 indi ad ovest per quota 2137 presso Malga dei Laghi, fino alla predetta quota 2592.

Fatta eccezione del rappresentante del comune di Carisolo, tutti gli altri componenti della Commissione hanno espresso voto favorevole alla inclusione della predetta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento con la motivazione e delimitazione sopra precisate.

Ad 2) dell'ordine del giorno:

(*Omissis*).

Essendosi esaurito l'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 11,20.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro famigliari;

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1960, concernente la costituzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 463 precitata del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e ai loro familiari presso lo Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 6273 dell'11 agosto 1962, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio designa il consigliere di 1ª classe, dott. Almerico D'Andrea quale proprio rappresentante in seno al Comitato di vigilanza di cui trattasi, in sostituzione del dott. Francesco Fusillo, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il consigliere di 1ª classe dott. Almerico D'Andrea è chiamato a far parte del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti agli artigiani e loro familiari, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero della industria e del commercio ed in sostituzione del dottor Francesco Fusillo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(6387)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Banca di Marino, con sede in Marino (Roma), ad esercitare il credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca di Marino, con sede in Marino (Roma);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Decreta:

La Banca di Marino, con sede in Marino (Roma), è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Marino e delle frazioni di Ciampino e Frattocchie.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca di Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

(6455)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1962.

Determinazione del contingente tariffario in esenzione da dazio per alcune varietà di patate da semina per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente in esenzione daziaria per le patate da semina delle varietà Krasava, Akersegen, Sieglinde, Majestic, Kennebec, provenienti da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, previsto dalla nota 2 alla voce 07.01-A-I-a della tariffa dei dazi doganali, è fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1962, in quintali 85.000.

Art. 2.

L'importazione in esenzione da dazio sarà regolata dalle norme stabilite dal decreto ministeriale 2 agosto 1961 nei limiti della sua validità, e da quelle stabilite dal decreto ministeriale 6 settembre 1962 per la importazione di patate da semina per la campagna 1962-63.

Art. 3.

Non è ammessa la riesportazione delle patate da semina di cui al precedente art. 1, se le stesse non siano state assoggettate al relativo dazio d'importazione.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 novembre 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(6449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Paternò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1962, registro n. 31 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Paternò (Catania) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 108.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6483)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Geomon A 1 »

L'esplosivo da mina denominato « Geomon A 1 » fabbricato dal Consorzio fabbricanti dinamiti, negli stabilimenti delle proprie consorziate è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile in lavori a cielo aperto e per ricerche geofisiche ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6373)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 1 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo I » fabbricato dalla società Italiana esplosivo cheddite nel proprio stabilimento di Salviano (Livorno) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile per lavori a cielo aperto ed in sotterraneo — con esclusione di impiego in ambienti grisoutosi e polverosi — ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6376)

Riconoscimento dell'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 4 »

L'esplosivo da mina denominato « Ammondite tipo 4 » fabbricato dalla società Italiana esplosivo cheddite nel proprio stabilimento di Salviano (Livorno) è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come impiegabile soltanto per lavori a cielo aperto ed iscritto nella categoria 2ª gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(6375)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Portofino.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per le finanze, in data 31 ottobre 1962 è stato rettificato il decreto interministeriale in data data 20 novembre 1959 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1962 — con il quale venne esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nella spiaggia di Portofino, avente la superficie di mq. 24,55, riportata in catasto al foglio n. 3, particella n. 68 del comune di Portofino. In base a tale rettifica l'area sclassificata inscritta in catasto al foglio n. 3, particella n. 68 del comune di Portofino, ha una superficie di m. 27,00 anzichè di mq. 24,55.

(6475)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Scioglimento dell'Amministrazione ordinaria e nomina del commissario governativo del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello Maglione » (Cascina Nuova), con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 24247, in data 5 novembre 1962, ai sensi dell'art. 66 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è stata sciolta l'Amministrazione ordinaria del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Moncrivello Maglione » (Cascina Nuova), con sede nel comune di Moncrivello (Vercelli) ed è stato nominato commissario governativo dell'ente il rag. Carmine d'Addesio.

(6438)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa edilizia « L'Azzurra », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 ottobre 1962 l'avv. Mario Sarro è stato nominato commissario liquidatore della disciolta Società cooperativa edilizia « L'Azzurra », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Giulio Moreno, deceduto.

(6442)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T. Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 ottobre 1962, i poteri conferiti al sig. Antonio Passeggio, commissario governativo della Società cooperativa C.O.S.M.A.T. Cooperativa Servizi Manovalanza Ausiliari Traffico, con sede in Napoli, sono stati prorogati dal 26 ottobre 1962 al 26 gennaio 1963.

(6441)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto privato », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi del 13 novembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,87	620,88	620,89	620,895	620,80	620,93	620,86	620,90	620,93	620,90
$ Can.	576,66	576,70	576,75	576,85	576,25	576,32	576,90	576,40	576,30	576,25
Fr. Sv.	143,87	143,86	143,85	143,89	143,80	143,88	143,865	143,85	143,87	143,87
Kr. D.	89,68	89,69	89,72	89,69	89,65	89,70	89,69	89,70	89,71	89,68
Kr. N.	86,82	86,82	86,84	86,815	86,70	86,83	86,82	86,80	86,81	86,80
Kr. Sv.	120,26	120,30	120,25	120,28	120,20	120,26	120,275	120,30	120,26	120,30
Fol.	172,10	172,28	172,20	172,26	172,25	172,13	172,25	172,10	172,15	172,05
Fr. B.	12,48	12,482	12,4875	12,485	12,4725	12,48	12,4825	12,48	12,48	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	126,70	126,70	126,71	126,7175	126,70	126,72	126,705	126,70	126,72	126,70
Lst.	1739,44	1739,15	1739,45	1739,275	1739 —	1739,57	1739,325	1739,55	1739,65	1739,25
Dm. occ.	154,90	155,04	155 —	154,995	154,85	154,95	154,99	154,90	154,95	154,95
Scell. Austr.	24,04	24,04	24,03	24,03375	24 —	24,04	24,035	24,04	24,04	24,04
Escudo Port.	21,70	21,70	21,72	21,71	21,60	21,70	21,69	21,70	21,71	21,70

Media dei titoli del 13 novembre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,70
Redimibile 3,50 % 1934	93,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	101,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,50
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 novembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,877
1 Dollaro canadese	576,875
1 Franco svizzero	143,877
1 Corona danese	89,69
1 Corona norvegese	86,817
1 Corona svedese	120,277
1 Fiorino olandese	172,255
1 Franco belga	12,484
1 Franco nuovo (N.F.)	126,711
1 Lira sterlina	1739,30
1 Marco germanico	154,992
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo port.	21,695

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di settantuno borse di studio da usufruire presso gli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, n. 951;
Visto il regio decreto-legge 29 maggio 1941, n. 489;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;
Visto l'art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura, che autorizza, tra l'altro, la concessione di borse di studio;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 1961, concernente le direttive annuali per attuare in modo organico e coordinato le iniziative e gli interventi di cui all'art. 2 della sopracitata legge 2 giugno 1961, n. 454;
Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per la specializzazione di giovani laureati nelle varie discipline che interessano la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di settantuno borse di studio per la specializzazione di giovani laureati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso gli Istituti sperimentali agrari, così distinte:

per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee . . . n. 13 borse
Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo . . . n. 3
Stazione chimico agraria sperimentale di Torino . . . n. 1
Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi . . . n. 2
Stazione agraria sperimentale di Modena . . . n. 1
Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino . . . n. 1
Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli . . . n. 2
Stazione sperimentale di Bari . . . n. 2
Stazione agraria sperimentale di granicoltura di Rieti . . . n. 1

per la specializzazione in coltivazioni arboree . . . n. 13 borse
Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale . . . n. 2
Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano . . . n. 3
Stazione sperimentale di ortufrutticoltura di Milano . . . n. 1
Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara . . . n. 2
Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma . . . n. 3
Stazione agraria sperimentale di Bari . . . n. 2

per la specializzazione in zootecnia . . . n. 6 borse
Stazione sperimentale di zootecnia di Milano . . . n. 1
Istituto sperimentale zootecnico di Roma . . . n. 2
Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte in Torino . . . n. 2
Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo . . . n. 1

per la specializzazione in chimica agraria . . . n. 8 borse
Stazione enologica sperimentale di Asti . . . n. 1
Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano . . . n. 2
Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì . . . n. 1
Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia . . . n. 1
Stazione sperimentale del freddo di Milano . . . n. 1
Stazione chimico agraria sperimentale di Torino . . . n. 2

per la specializzazione in meccanica agraria . . . n. 3 borse
Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano . . . n. 3

per la specializzazione in Scienza del suolo . . . n. 3 borse
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze . . . n. 3

per la specializzazione in miglioramento genetico delle piante erbacee . . . n. 6 borse
Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna . . . n. 2
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma:
Sede di Roma . . . n. 3
Stazione fitotecnica di Piacenza . . . n. 1
— n. 4

per la specializzazione in controllo e analisi delle sementi . . . n. 5 borse
Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo . . . n. 1
Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi . . . n. 2
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma . . . n. 1
Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti . . . n. 1

per la specializzazione in entomologia agraria . . . n. 3 borse
Stazione bacologica sperimentale di Padova . . . n. 2
Laboratorio sperimentale di fitopatologia di Torino . . . n. 1

per la specializzazione in patologia vegetale . . . n. 2 borse
Laboratorio crittogamico di Pavia . . . n. 2

per la specializzazione in selvicoltura . . . n. 2 borse
Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze . . . n. 2

per la specializzazione in tecnica delle radiazioni . . . n. 7 borse
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma . . . n. 1
Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma . . . n. 1
Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino . . . n. 1
Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli . . . n. 1
Stazione agraria sperimentale di Bari . . . n. 1
Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia . . . n. 1
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze . . . n. 1

n. 71 borse

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno e può essere eventualmente prorogata per altri due periodi di un anno ciascuno, senza concorso, allo stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 900.000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione delle domande e che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacce, la laurea in scienze agrarie;

2) per la specializzazione in coltivazioni arboree, la laurea in scienze agrarie;

3) per la specializzazione in zootecnia, la laurea in scienze agrarie;

4) per la specializzazione in chimica agraria, la laurea in scienze agrarie o in chimica;

5) per la specializzazione in meccanica agraria, la laurea in scienze agrarie o in ingegneria;

6) per la specializzazione in scienza del suolo, la laurea in scienze agrarie;

7) per la specializzazione in miglioramento genetico, la laurea in scienze agrarie, in scienze naturali o in scienze biologiche;

8) per la specializzazione in controllo e analisi delle sementi, la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

9) per la specializzazione in entomologia agraria, la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

10) per la specializzazione in patologia vegetale, la laurea in scienze agrarie o in scienze naturali o in scienze biologiche;

11) per la specializzazione in selvicoltura, la laurea in scienze forestali;

12) per la specializzazione in tecnica delle radiazioni, la laurea in fisica.

Art. 5.

Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda dovrà indicarsi:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del candidato, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

b) la specializzazione alla quale il candidato intende partecipare;

c) per le specializzazioni che si riferiscono a borse da assegnare presso diversi Istituti, il candidato dovrà specificare nella domanda l'Istituto o gli Istituti che è disposto a frequentare in ordine di preferenza, intendendosi rinunciatario per l'assegnazione di borse da fruire presso Istituti non indicati nella domanda stessa.

Per concorrere a più di una specializzazione dovranno prodursi separate domande.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di non avere riportato condanne penali e, in caso contrario, le condanne riportate;

di essere in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti dal precedente art. 4.

Le domande dovranno essere firmate dal candidato; la firma sarà autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Le domande dovranno essere corredate:

a) dal certificato dell'Università riportante il punteggio conseguito dal candidato nelle diverse materie e nell'esame di laurea;

b) dagli eventuali altri titoli che il candidato riterrà di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli Uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi o dei documenti richiesti.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri da scegliersi tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, i docenti universitari e i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a ispettore generale.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 7.

La Commissione compilerà per ciascuna specializzazione la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nella prova orale.

A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di 12 punti di cui due da riservarsi ai titoli e dieci alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova di esame non abbiano riportato almeno 30/50.

Art. 8.

I programmi di esame sono allegati al presente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà a loro fatto apposito invito, i seguenti documenti:

1) atto di nascita o estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di laurea in originale o copia in bollo da L. 200 autenticata da notaio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta, morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi la attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato medesimo concorre.

I documenti di cui sopra devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, nonchè a qualsiasi altro Ente, a qualsiasi titolo.

Art. 10.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nelle diverse graduatorie secondo l'ordine delle stesse, entro il numero delle borse messe a concorso per ciascuno Istituto e secondo la designazione espressa nella domanda del candidato e nell'ordine delle assegnazioni stesse.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubbblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino per qualsiasi motivo entro il termine stabilito dal Ministero a frequentare l'Istituto cui sono destinati;

b) usufruiscano di altre borse di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferite a meno che vi rinuncino.

A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunziato.

In caso di rinunzia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro può assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

PROGRAMMI DI ESAME

PARTE GENERALE

Comune a tutte le specializzazioni ad eccezione di quella in tecnica delle radiazioni.

Nozioni generali sulle relazioni fra clima e vegetazione; origine, formazione e funzioni del terreno agrario. Caratteri fondamentali del metabolismo vegetale e di quello animale, respirazione, escrezione e secrezione.

PARTE SPECIALE

Per la specializzazione in agronomia e coltivazioni erbacee.

Mezzi tecnici per influire sulle funzioni del terreno in rapporto alla produzione agraria: lavorazione, concimazione, irrigazione, correttivi chimici. Principali elementi nutritivi della pianta e loro funzioni; mezzi tecnici per aumentarne la disponibilità. Esigenze ecologiche e coltivazioni del frumento, del granturco, del riso, della patata, del pomodoro, della medica, dei trifogli e della bietola. Metodi di miglioramento vegetale: selezione, ibridazione.

Per la specializzazione in coltivazioni arboree.

Impianto dell'arboreto: scelta e preparazione del terreno. Tecnica della piantagione. Principali caratteri botanici e biologici ed esigenze ecologiche della vite, dell'olivo, del pesco, del melo, del pero e degli agrumi coltivati. Metodi di propagazione e di allevamento della vite, dell'olivo, del pesco, del melo, del pero e degli agrumi. Metodi di miglioramento genetico delle piante arboree.

Per la specializzazione in zootecnia.

Variabilità ed ereditarietà negli animali domestici. Fenotipo e genotipo. Valutazione dei riproduttori. Metodi di miglioramento genetico degli animali domestici. Composizione chimica, digeribilità e valore nutritivo dei mangimi. Razionamento degli animali. Metodi di conservazione dei foraggi.

Per la specializzazione in chimica agraria.

Terreno agrario: stratigrafia e tipi pedologici; tessitura e struttura; comportamento rispetto all'acqua; costituenti colloidali e fenomeni di scambio; materiali argillosi; sostanza organica; reazione, potere assorbente; attività microbiochimica. Fisiologia vegetale: fotosintesi clorofilliana; nutrizione azotata ed inorganica; traspirazione e respirazione; consumo idrico delle colture. Correttivi dell'acidità e dell'alcalinità dei terreni. Concimi naturali e artificiali semplici, complessi e composti. Nozioni generali sui principali microelementi e sulla loro azione. Concetti e leggi sulla fertilizzazione.

Per la specializzazione in meccanica agraria.

Nozioni generali sugli scopi della lavorazione del terreno in rapporto alle proprietà fisico-meccaniche del terreno. Elementi generali sui motori: animali, a vapore, a combustione interna. Aratro e teoria dell'aratura. Elementi sui principali metodi e macchine per l'aratura e le lavorazioni complementari del terreno. Elementi sulle caratteristiche e sull'uso delle principali macchine per la semina, la raccolta e la lavorazione dei prodotti. seminatrici, falciatrici, mietitrici, trebbiatrici, pulitrici e cernitrici di semi; per la pressatura e preparazione dei foraggi.

Per la specializzazione in scienza del suolo.

Terreno agrario: formazione; caratteristiche fisiche; struttura; comportamento rispetto all'acqua, all'aria, al calore; costituenti mineralogici, organici, colloidali e loro funzioni; reazione. Erosione del terreno agrario: suoi agenti e generalità sulla difesa. Sistemazione dei terreni in pianura: metodi e tecnica. Sistemazione collinare e di bassa montagna: metodi e tecnica. Irrigazione: metodi e tecnica.

Per la specializzazione nel miglioramento genetico delle piante erbacee.

Cellule germinali: loro origine, formazione e costituzione. Cromosomi, geni e loro funzioni nella trasmissione dei caratteri. Cariocinesi mitotica e meiotica, fenomeni della fecondazione. Cenni sulla eredità mendeliana e sulla teoria cromosomica delle eredità. Ereditarietà citoplasmatica nei vegetali. Separazione dei sessi nelle piante vascolari. Biologia della fecondazione nelle fanerogame: autogamia ed allogamia. Eredità ed ambiente. Concetti di popolazione di linea pura. Miglioramento genetico: sue basi; suoi scopi e sue tecniche in generale: selezione delle piante autogame e delle piante allogame. Ibridazione: scelta dei genitori e trattamento della discendenza.

Per la specializzazione in controllo e analisi delle sementi.

Fecondazione e formazione del seme nelle fanerogame. Autogamia ed allogamia. Formazione asessuata del seme - Fattori che influenzano la formazione del seme. Nozioni generali sull'anatomia e sulla composizione del seme. Fisiologia della germinazione e fattori ambientali che la influenzano. Stadio di riposo e vitalità dei semi. Nozioni sulla tecnica dell'analisi e sui concetti di purezza e germinabilità dei semi. Scopi, metodi e tecnica dei controlli alle colture per la produzione del seme.

Per la specializzazione in entomologia agraria.

Nozioni generali sulla morfologia e fisiologia degli insetti: regioni del corpo; struttura interna dei sistemi digerenti e riproduttori; modi di riproduzione, tipi e caratteri dello sviluppo post-embrionale (uova, metamorfosi, larve, pupe, sfarfallamento). Nozioni generali sui metodi di lotta: mezzi naturali, mezzi artificiali, meccanici, fisici, chimici, per contatto, per asfissia, per ingestione. Nozioni generali sull'allevamento e sulle malattie del baco da seta.

Per la specializzazione in patologia vegetale.

Nozioni generali sul parassitismo; rapporti simbiotici; azioni specifiche sulla pianta; rapporti fra ambiente e parassita; resistenza e immunità. Principali parassiti delle piante; schizomiceti; ifomiceti o funghi; fanerogame. Nozioni generali sui virus e sulle malattie da virus. Cenni generali sulle malattie non parassitarie per agenti esterni naturali o artificiali; per agenti interni nutrizionali o da carenza. Cenni sui metodi di lotta profilattici e terapeutici; azione e principi costitutivi dei più comuni medicamenti.

Per la specializzazione in selvicoltura.

Ecologia forestale. Influenza del bosco sul clima e sulla conservazione del suolo. Prodotti boschivi. Tecnica dell'impianto del bosco e sua scelta; semina e piantagione; preparazione del terreno: provvista del seme ed esecuzione della semina diretta; produzione, provvista e piantagione del postime. Cura del bosco: al terreno, alle piante; risarcimenti; sfollamenti. Governo del bosco e sue modalità, ceduo e fustaia.

Per la specializzazione in tecnica delle radiazioni.

Struttura del nucleo e radioattività. Sorgenti di radiazioni. Misure di radioattività: strumentazioni e tecniche. Protezioni dalla radioattività in laboratorio. Tecniche per l'eliminazione dei residui radioattivi dai laboratori.

Il Ministro: RUMOR

(6205)

Concorso per titoli e per esami per il conferimento di settanta borse di studio da usufruire presso gli Istituti di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1930, numero 951;

Visto il regio decreto-legge 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 30 giugno 1954, n. 493;

Visto l'art. 6 della legge 2 giugno 1961, n. 454 - Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura - che autorizza, tra l'altro, la concessione di borse di studio;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 1961, concernente le direttive annuali per attuare in modo organico e coordinato le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2 della sopracitata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ravvisata l'opportunità di conferire borse di studio per la preparazione di giovani diplomati nelle varie discipline che interessano la sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per il conferimento di settanta borse di studio per la preparazione di giovani diplomati in discipline che interessano la sperimentazione agraria, da usufruire presso i seguenti Istituti sperimentali agrari:

Stazione sperimentale di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale	n. 3
Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno	n. 2
Stazione enologica sperimentale di Asti . .	n. 1
Stazione agraria sperimentale di Bari . .	n. 3
Stazione sperimentale di maiscoltura di Bergamo	n. 2
Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna	n. 2
Stazione sperimentale di viticoltura e di enologia di Conegliano	n. 3
Istituto zootecnico agrario lombardo di Cremona	n. 1
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze	n. 3
Laboratorio autonomo di chimica agraria di Forlì	n. 1
Istituto chimico agrario sperimentale di Gorizia	n. 2
Istituto sperimentale di caseificio di Lodi . .	n. 2
Stazione sperimentale di praticoltura di Lodi	n. 3
Stazione sperimentale del freddo di Milano .	n. 1
Istituto sperimentale di meccanica agraria di Milano	n. 2
Stazione sperimentale di zootecnia di Milano .	n. 1
Stazione agraria sperimentale di Modena . .	n. 2
Stazione bacologica sperimentale di Padova .	n. 2
Laboratorio crittogamico di Pavia . . .	n. 2
Stazione sperimentale di olivicoltura e di oleificio di Pescara	n. 1
Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti	n. 3
Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma	n. 3
Stazione di patologia vegetale di Roma . .	n. 2
Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma:	
Sede centrale . . . . n. 5	
Stazione fitotecnica di Montagnana . n. 1	
Stazione fitotecnica di Piacenza . . n. 1	
Stazione fitotecnica di Rieti . . . n. 1	
Stazione fitotecnica di Foggia . . n. 1	
Stazione fitotecnica di Reggio Calabria n. 1	
	n. 10
Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo	n. 1
Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo	n. 2
Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo	n. 2
Stazione chimico-agraria sperimentale di Torino	n. 3
Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte di Torino	n. 2
Stazione sperimentale di risicoltura di Vercelli	n. 3
borse	n. 70

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa è di un anno e può essere eventualmente prorogata per altri due periodi di un anno ciascuno, senza concorso, allo stesso assegnatario, su rapporto favorevole del direttore dell'Istituto presso il quale la borsa medesima viene fruita.

Art. 3.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 780.000 annue lorde, pagabili in rate mensili posticipate, su presentazione di un certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore dell'Istituto presso il quale la borsa viene fruita.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso di cui all'art. 1 i cittadini italiani che non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e che siano in possesso del diploma di perito agrario.

Art. 5.

Le domande di partecipazione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda dovrà indicarsi:

a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del candidato, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

b) l'Istituto o gli Istituti che il candidato è disposto a frequentare in ordine di preferenza, intendendosi rinunciatario per l'assegnazione di borse da fruire presso Istituti non indicati nella domanda stessa.

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di non avere riportato condanne penali e, in caso contrario, le condanne riportate;

di essere in possesso del diploma di perito agrario richiesto dal precedente art. 4.

La domanda dovrà essere firmata dal candidato; la firma sarà autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Le domande dovranno essere corredate:

a) dal certificato rilasciato dall'Istituto presso il quale il candidato ha conseguito il diploma di perito agrario con l'indicazione dei voti riportati nelle diverse materie;

b) dagli eventuali altri titoli che il candidato riterrà di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi o dei documenti richiesti.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice sarà composta di cinque membri da scegliersi tra i direttori degli Istituti di sperimentazione agraria, gli aiuto direttori di 1ª classe o sperimentatori capi e i funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a ispettore superiore.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparato.

Art. 7.

La Commissione compilerà la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli, in base al punteggio riportato da ciascun candidato per i titoli prodotti e nella prova orale.

A tal fine, ciascun membro della Commissione disporrà di dodici punti di cui due da riservarsi ai titoli e dieci alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che nella prova di esame non abbiano riportato almeno 30/50.

Art. 8.

Il programma di esame è allegato [illegible]sente decreto.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale verrà a loro fatto apposito invito, i seguenti documenti:

1) atto di nascita o estratto dell'atto di nascita;

2) diploma di perito agrario in originale o copia in bollo da L. 200 autenticata da notaio;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato di buona condotta, morale e civile;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato medesimo concorre.

I documenti di cui sopra devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 3), 4), 5), 6) e 7) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati a questa o ad altra Amministrazione, nonchè a qualsiasi altro Ente, a qualsiasi titolo.

Art. 10.

Le borse saranno conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria secondo l'ordine della stessa, entro il numero delle borse messe a concorso per ciascuno Istituto e secondo la designazione espressa nella domanda del candidato e nell'ordine delle assegnazioni stesse.

Art. 11.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino per qualsiasi motivo entro il termine stabilito dal Ministero a frequentare l'Istituto cui sono destinati;

b) usufruiscano di altre borse di studio di qualsiasi natura ed importo e da chiunque conferite a meno che non vi rinuncino.

A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno dichiarare se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e comprovare, in caso affermativo, di avervi rinunziato.

In caso di rinunzia o di decadenza degli assegnatari delle borse, il Ministro può assegnare le borse stesse ai candidati che li seguono secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: RUMOR

PROGRAMMA DI ESAME

Elementi di agronomia generale (composizione chimico-fisica del terreno agrario; lavorazione e sistemazione del terreno e relativa tecnica; correttivi e concimazione; principali concimi chimici e loro composizione).

Nozioni sulle principali colture erbacee (fumento granturco, riso, patata, pomodoro, bietola, medica, trifogli) ed arboree (vite, olivo, pesco, melo, pero, agrumi).

Nozioni sugli allevamenti zootecnici (scelta dei riproduttori, metodi di selezione, criteri generali dell'alimentazione del bestiame).

Difesa dalle principali malattie delle piante e dagli insetti parassiti.

Il Ministro: RUMOR

(6204)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO SPERIMENTALE DI ZOOTECNIA DI MODENA

Concorso per esami a un posto di aiuto-assistente in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena.

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di un posto di aiuto assistente in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia, con sede in Modena.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 100, dovranno pervenire all'Istituto sperimentale di zootecnia, via San Geminiano, 11, Modena, non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

I candidati che abbiano il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4) dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali condanne penali riportate;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

9) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale l'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di età di 32 anni di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 45 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, nonchè per gli invalidi di servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

La predetta elevazione non spetta inoltre agli invalidi per servizio affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, rispettivamente, di un periodo eguale e di un periodo pari alla metà di quello prestato in qualità di assistente.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), ed ai commi secondo e terzo sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Non è prescritto alcun limite di età per gli impiegati statali dei ruoli ordinari e dei ruoli aggiunti, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno in Modena e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nell'albo dello Istituto e comunicato ai candidati ammessi al concorso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per essere ammessi alle singole prove, i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegni rinnovabili di 1ª categoria).

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria i candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo Istituto entro 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti attestanti l'eventuale possesso di titoli di preferenza o di precedenza di cui alle lettere che seguono:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione cui sono ascritti, la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*. rilasciato dall'Amministrazione centrale dello Stato o dall'Ente pubblico al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti o la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, qualora non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate; la prescritta dichiarazione integrativa munita del bollo da L. 100, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma, per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, in bollo da L. 100;

h) gli orfani dei caduti in servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale per merito di guerra: l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste o enti vigilati e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle altre Amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, con provvedimento del competente organo amministrativo dell'Istituto sarà approvata la graduatoria di merito e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria del vincitore del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nell'albo dell'Istituto e di tale pubblicazione sarà data diretta notizia agli interessati.

Dalla data della pubblicazione della graduatoria decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire all'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera di richiesta, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente articolo 7, qualora non li abbiano già trasmessi al fine di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia

della sentenza emessa a loro carico; i candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tale loro condizione mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare il certificato del Rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione;

2) diploma originale del titolo di studio o copia in bollo da L. 300 autenticata da un notaio.

Per il caso che il diploma non abbia potuto ancora essere rilasciato è consentita la presentazione del certificato-diploma contenente l'annotazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino al rilascio di quest'ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in bollo da L. 300, rilasciato dalle competenti autorità militari. Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva. I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno un certificato di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato in bollo da L. 100, dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco o, se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto, in bollo da L. 100;

7) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego a cui si riferisce il concorso.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo e la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo allo impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro. L'Istituto si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione in bollo da L. 300, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da una unica dichiarazione rilasciata, su carta bollata da L. 100, dal comandante del Corpo di appartenenza, attestante la buona condotta del candidato e la sua idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticati dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

L'Istituto si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 10.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti sarà nominato in prova per un periodo di sei mesi, con il trattamento economico previsto dal regolamento organico del personale dell'Istituto sperimentale di zootecnia di Modena (coefficiente statale di equiparazione: 229, stipendio lordo annuo L. 687.000).

Qualora non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato, decadrà dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, sarà nominato in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

In caso di rinuncia del vincitore stesso, l'Istituto avrà facoltà di invitare ad assumere servizio il concorrente classificato secondo nella graduatoria, al quale sarà pure assegnato un mese di tempo per l'accettazione e per la presentazione dei documenti di rito.

Modena, addì 13 ottobre 1962

Il commissario governativo: prof. Gregorio FABBRI

ALLEGATO *A*)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:
1) Zootecnia generale e miglioramento genetico;
2) Zootecnia speciale;
3) Nutrizione e alimentazione animale.

Prova orale:
1) Le materie delle prove scritte;
2) Elementi di praticoltura e pratica della conservazione dei foraggi;
3) Elementi di caseificio. Metodologia sperimentale;
4) Principi di economia e di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla zootecnia.

(6450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per titoli, per sessantasette posti di tenente medico di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 26 giugno 1962, n. 885, istitutiva del ruolo degli ufficiali medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato disposto il trasferimento nel ruolo degli ufficiali medici di polizia di tredici ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 7, lettera *a*), della citata legge;

Considerato che i restanti sessantasette posti di ufficiale medico di polizia vanno coperti mediante concorso per titoli per i posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo, a norma dell'art. 7, lettera *b*), della precitata legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per sessantasette posti di tenente medico di polizia in servizio permanente effettivo.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli ufficiali assunti in servizio temporaneo di polizia ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia che, alla data — 10 agosto 1962 — di entrata in vigore della legge 26 giugno 1962, n. 885, si trovavano a prestare servizio medico-sanitario da almeno due anni nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e gli ufficiale medici di complemento delle altre forze armate, in servizio presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 75 del regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della citata legge 26 giugno 1962, n. 885.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia - Servizio ufficiali, dovranno essere presentate al comando del reparto da cui l'interessato dipende, entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il suddetto termine.

A corredo delle domande gli aspiranti, entro il termine utile di presentazione, dovranno produrre, oltre al diploma di laurea in medicina e chirurgia o copia autentica di esso, ogni altro documento atto a comprovare il possesso dei titoli di studio, di cultura, di servizio di carriera, di benemerenze civili e militari, nonchè l'eventuale diritto alle preferenze, in caso di parità di merito, previste dalle disposizioni in vigore.

Tutti i documenti debbono essere in regola con le leggi sul bollo.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta a termini dell'art. 4 della legge 26 giugno 1962, n. 885.

La Commissione stessa, previa determinazione dei criteri di massima e successiva valutazione dei singoli titoli di ciascun candidato formulerà la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei in base alla votazione conseguita da ciascuno di essi.

Conseguiranno l'idoneità i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a punti trenta cinquantesimi.

A parità di voti saranno osservate, in quanto applicabili, le norme sulle preferenze previste dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 5.

I vincitori del concorso saranno nominati tenenti medici di polizia in servizio permanente effettivo con anzianità assoluta dalla data che sarà stabilita nel decreto di nomina ed anzianità relativa dalla graduatoria che verrà compilata secondo l'ordine della votazione conseguita.

Gli ufficiali medici eventualmente idonei, ma non vincitori del concorso, potranno essere ugualmente nominati tenenti medici di polizia in temporaneo soprannumero.

Art. 6.

Il Ministro per l'interno potrà negare l'ammissione al concorso con decreto motivato soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Roma, addì 27 settembre 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1962
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 246

(6462)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Modificazione alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 23 dicembre 1961, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli, a quarantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1962, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 360;

Visto il decreto ministeriale in data 1° agosto 1962, con il quale è nominata la Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che il maggior generale GA.ri. Ilari Arturo, membro della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, non potrà esplicare tale incarico perchè collocato in posizione ausiliaria;

Decreta:

Il maggior generale GA.ri. in P.A. Ilari Arturo, membro della Commissione esaminatrice del concorso indicato in preambolo, è sostituito in tale incarico dal tenente colonnello GA.ri. in servizio permanente effettivo Ferlosio Angelo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *ottobre* 1962
Registro n. 45 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 167. — LAZZARINI

(6464)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di ispettore di prima classe per il Laboratorio di igiene industriale, istituito presso l'Ispettorato del lavoro di Milano (ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro), riservato a laureati in chimica industriale, bandito con decreto ministeriale 2 maggio 1960.

Le prove scritte di esame del concorso per esami a quattro posti di ispettore di prima classe per il Laboratorio di igiene industriale, istituito presso l'Ispettorato del lavoro di Milano (ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro), riservato a laureati in chimica industriale, avranno luogo a Roma, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, via San Basilio, 41, nei giorni 3, 4 e 5 dicembre 1962, con inizio alle ore 8,30.

(6485)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso a sei posti di chimico in prova, nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami a sei posti di chimico in prova, nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3 del 4 gennaio 1962, avranno luogo in La Spezia presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, via San Bartolomeo n. 92, nei giorni 6, 7, 10, 11 e 12 dicembre 1962, con inizio alle ore 8.

(6465)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 16 febbraio 1960, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto n. 1312 in data 23 maggio 1962, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Carrega Ligure, ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della predetta sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Grappiolo Celso risultato idoneo al concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del medico provinciale e del Comune interessato.

Alessandria, addì 24 ottobre 1962

Il medico provinciale: SIRCANA

(6247)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2736 del 5 settembre 1961, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Molfetta è costituita come appresso:

Presidente:

Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Ferraro dott. Alberto, veterinario provinciale;

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente in igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Silvestris dott. Salvatore, veterinario condotto.

Il dott. Ressa Donato, dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, espleterà le funzioni di segretario della Commissione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Molfetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Bari.

Bari, addì 7 novembre 1962

Il veterinario provinciale: FERRARO

(6467)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Lucca.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2844 del 15 ottobre 1962, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario consorziale del Consorzio veterinario di Barga-Coreglia Antelminelli vacante in questa Provincia;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della Provincia e del Consorzio interessato;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 54 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice al posto di veterinario consorziale del Consorzio di Barga-Coreglia Antelminelli, vacante nella provincia di Lucca, è costituita come segue:

Presidente:

Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in clinica medica veterinaria;

Romboli prof. dott. Bruno, docente di patologia generale e anatomia patologica;

Donati dott. Annunziato, veterinario comunale.

Segretario:

Cutuli dott. Pasquale, consigliere di 1ª classe nei ruoli del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La sede per lo svolgimento delle prove di esame è stabilita in Pisa, presso la Facoltà veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Lucca, addì 27 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: MESCHINI

(6427)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 13 aprile 1960, n. 24 con il quale fu indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto dei comuni di Mantova, San Giorgio di Mantova, Roncoferraro e Dosolo-Pomponesco, vacanti alla data del 30 novembre 1959;

Vista la graduatoria dei partecipanti al concorso predetto rassegnata dalla Commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso di cui in premesso:

N.	Nome		Punti	
1.	Bellani Luigi	punti	60,800	su 100
2.	Bonisoli Alceo	»	60,482	»
3.	Santi Luigi	»	59,293	»
4.	Malagola Antonio	»	57,032	»
5.	Belletti Alessandro	»	56,899	»
6.	Piovani Ettore	»	56,700	»
7.	Casari Luigi	»	55,816	»
8.	Begnozzi Guerrino	»	55,785	»
9.	Signorini Giancarlo	»	55,656	»
10.	Stori Costantino	»	55,588	»
11.	Martelli Ennio	»	55,570	»
12.	Varacca Valter	»	55,373	»
13.	Gerola Gian Franco	»	54,166	»
14.	Rivetta Giovanni	»	53,610	»
15.	Ragonini Rosolino	»	53,275	»
16.	Sanfelici Mario	»	53,177	»
17.	Brega Angelo	»	52,763	»
18.	Righi Venerio	»	52,426	»
19.	Rossi Antonio	»	52,361	»
20.	Cortellazzi Achille	»	52,360	»
21.	Rossetti Gilberto	»	51,223	»
22.	Zumella Gianni	»	51,179	»
23.	Bongatti Paini Angiolino	»	51,130	»
24.	Sghedoni Orlando	»	51,072	»
25.	Semeraro Giovanni Battista	»	51,040	»
26.	Serafini Giuseppe	»	50,550	»
27.	Stoliagli Ugo	»	50,361	»
28.	Tosoni Fernando	»	50,135	»
29.	Mazzotti Angelo	»	49,980	»
30.	Masini Gian Piero	»	49,886	»
31.	Longhi Mosè	»	48,400	»
32.	Vecchia Antigone	»	47,750	»
33.	Barigazzi Luigi	»	47,085	»
34.	Longhini Tullo	»	46,940	»
35.	Gozzi Sante	»	46,566	»
36.	Benedetti Agostino	»	46,000	»
37.	Tenchini Achille	»	45,500	»
38.	Bellandi Adelmo	»	45,000	»
39.	Savoldi Armando	»	44,500	»
40.	Canossa Claudio	»	44,500	»
41.	Agosta Domenico	»	44,000	»
42.	Bigoni Gaetano	»	43,500	»
43.	Rossi Costantino	»	43,500	»
44.	Tarozzi Giuliano	punti	43,500	su 100
45.	Marusi Aurelio	»	43,028	»
46.	Boni Camillo	»	43,000	»
47.	Bresciani Bruno	»	43,000	»
48.	Soresina Andrea	»	43,000	»
49.	Catani Francesco	»	42,500	»
50.	Ferrari Luigi	»	42,500	»
51.	Tommasi Agnelo	»	42,500	»
52.	Fioretta Sandro	»	42,000	»
53.	Miani Mario	»	42,000	»
54.	Piccinelli Stefano	»	42,000	»
55.	Rizzi Giovita	»	42,000	»
56.	Ragni Luigi	»	41,835	»
57.	Salterini Mario	»	41,500	»
58.	Semeghini Riccardo	»	41,000	»
59.	Agazzi Aldo	»	41,000	»
60.	Biondani Guido	»	41,000	»
61.	Campana Glauco	»	41,000	»
62.	Chiorboli Angelo	»	41,000	»
63.	Rabbi Augusto	»	40,500	»
64.	Maestri Silvestro	»	40,000	»
65.	Maggi Emilio	»	39,000	»
66.	Santus Luigi	»	39,000	»
67.	Sivieri Mario	»	38,975	»
68.	Bonvento Cirillo	»	38,500	»
69.	Nobili Gian Franco	»	38,000	»
70.	Rigazzio Osvaldo	»	37,500	»
71.	Valli Francesco	»	37,500	»
72.	Magni Vittorio	»	36,500	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: BUCALO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 664 del 22 ottobre 1962, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova alla data 30 novembre 1959;

Viste le preferenze nelle domande in ordine alle sedi, espresse da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Bellani Luigi: condotta di Mantova;
2) Bonisoli Alceo: condotta di S. Giorgio di Mantova;
3) Santi Luigi: 2ª condotta di Roncoferraro (Governolo);
4) Malagola Antonio: consorzio veterinario Dosolo-Pomponesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 22 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: BUCALO

(6246)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.